

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1108

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAMINO, RONCHI, GUIDETTI SERRA, RUSSO FRANCO, CIPRIANI

Presentata il 20 luglio 1987

Norme per la tutela della salute dalla nocività dei prodotti da fumo

ONOREVOLI COLLEGI! — Ogni anno in Italia, ormai, muoiono decine di migliaia di persone per cancro del polmone.

Decine di migliaia sono anche i tumori della laringe, della trachea, della bocca.

Il solo carcinoma del polmone è diventato ormai la prima causa di morte per tumore nel nostro paese.

L'età media della mortalità per carcinoma broncopolmonare si va sempre più abbassando.

L'Italia è al secondo posto nel triste primato della giovane mortalità per carcinoma broncopolmonare subito dopo gli Stati Uniti.

Uno dei fattori determinanti di questa cruda ed amara realtà è senza dubbio la sempre più ampia diffusione del fumo e la conseguente inalazione di sostanze cancerogene.

Con la presente proposta di legge, comunque, non abbiamo inteso criminalizzare il fumatore, bensì voluto proporre delle soluzioni per affrontare il nodo della diffusione del fumo all'origine.

Non si può sottacere al riguardo che lo Stato italiano, con l'esercizio del monopolio del tabacco, è, insieme alle multinazionali, il responsabile numero uno della diffusione del fumo e di conseguenza delle migliaia di morti all'anno per tumore.

Proprio per mettere in discussione questa logica cinica proponiamo che almeno un terzo dei profitti, derivanti dalla vendita dei prodotti da fumo sottoposti a Monopolio di Stato, venga destinato al finanziamento di campagne di informazione sulla nocività del fumo ed alla ricerca contro i tumori (articolo 2).

Inoltre, per creare le condizioni di un superamento di questa situazione, proponiamo la possibilità di utilizzare i profitti derivanti dalla vendita dei prodotti da fumo in regime di monopolio per riconvertire le aziende agricole di produzione del tabacco e quelle di trasformazione dello stesso (articolo 3).

Individuiamo nel divieto della pubblicità diretta ed indiretta dei prodotti da fumo sia nazionali sia esteri nonché delle sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive, culturali che avvengono nel nostro territorio un ulteriore efficace strumento (articoli 4, 5 e 6).

Nello stesso tempo riteniamo indispensabile la pubblicità negativa contro il fumo che prevediamo venga iscritta sui

contenitori di prodotti da fumo ed in apposite locandine affisse in tutti i luoghi pubblici (articoli 7 e 8).

Ritenendo fondamentale la prevenzione e non la repressione individuiamo nei gestori dei pubblici locali e dei servizi pubblici i soggetti principali per l'applicazione della legge. Di qui la scelta di indirizzare le pene nei confronti di questi ultimi (articoli 9 e 10).

Ritenendo fondamentale che il cittadino sappia cosa consuma prevediamo all'articolo 8 l'obbligatorietà della indicazione sui contenitori delle sostanze da fumo della composizione del prodotto e della composizione del fumo da questo sprigionato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si prefigge di tutelare la salute del cittadino dai danni provocati dal consumo delle sostanze da fumo e dai loro derivati, in conformità con l'articolo 32 della Costituzione, con l'articolo 2087 del codice civile e con l'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 2.

1. Almeno un terzo dei profitti che derivano al Monopolio di Stato dalla vendita di prodotti da fumo e loro derivati è destinato al finanziamento di campagne sulla nocività del fumo, organizzate dal Ministero della sanità di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e della ricerca scientifica, ed alla ricerca per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, svolta in strutture pubbliche.

ART. 3.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con le regioni incentiva la trasformazione colturale dai terreni coltivati a tabacco. I profitti che derivano al Monopolio di Stato dalla vendita di prodotti da fumo e loro derivati concorrono al finanziamento delle riconversioni delle aziende di produzione e trasformazione del tabacco e dei suoi derivati.

ART. 4.

1. È vietata ogni forma di pubblicità di sostanze da fumo, dei loro derivati e degli accessori per il fumo sia di origine nazionale che estera.

2. La pubblicità è vietata anche nelle rivendite di sostanze da fumo e loro derivati qualora la stessa coincida con altra attività commerciale.

3. In tutti i luoghi ed i mezzi pubblici od aperti al pubblico, incluse le rivendite di sostanze da fumo e derivati, è fatto obbligo di tenere bene in vista una locandina con la scritta « Il fumo fa male alla salute ».

ART. 5.

1. È fatto divieto utilizzare il marchio, il simbolo e il nome di sostanze da fumo e di loro derivati e degli accessori per il fumo anche per usi e scopi diversi dalla pubblicità ai prodotti da fumo.

ART. 6.

1. È fatto divieto ai produttori, trasformatori e commercianti di sostanze da fumo e loro derivati, di accessori per il fumo di sponsorizzare mediante utilizzo del marchio, del simbolo o del nome dei propri prodotti, qualsiasi manifestazione che si rivolga al pubblico o sia aperta al pubblico.

ART. 7.

1. Su tutti i contenitori di sostanze da fumo e loro derivati deve essere impressa obbligatoriamente e bene in vista la dicitura « Il fumo fa male alla salute ».

ART. 8.

1. Su tutti i contenitori di sostanze da fumo e loro derivati sia nazionali che esteri devono essere obbligatoriamente indicate le percentuali di nicotina, di residui catramosi e di ogni altra sostanza presente nel prodotto e nel fumo da esso sprigionato.

2. È vietata la vendita delle sostanze da fumo e derivati in difformità della presente legge.

ART. 9.

1. È fatto divieto di fumare in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

2. Nei locali pubblici od aperti al pubblico possono essere attrezzati spazi per soli fumatori, opportunamente isolati dalle altre zone.

3. I gestori dei locali pubblici od aperti al pubblico sono tenuti a far rispettare la legge.

4. In caso di inadempienza si ha la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

ART. 10.

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico è fatto divieto di fumare al di fuori degli appositi spazi per fumatori opportunamente isolati.

2. Il titolare delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico è tenuto a far rispettare la legge. In caso di inadempienza si ha la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di trenta giorni.

ART. 11.

1. In tutti i locali dove si svolgono attività lavorative è vietato fumare, salvo in appositi spazi opportunamente isolati. La violazione a tali norme è punita con un'ammenda di lire 50.000.

ART. 12.

1. In tutti i pubblici uffici è fatto divieto di fumare, salvo in ambienti appositamente predisposti. La violazione di tali norme è punita con un'ammenda di lire 50.000.